



REGOLAMENTO D'ISTITUTO – PARTE GENERALE

STRUTTURA DELLA SCUOLA

L'Educandato statale "Collegio Uccellis" offre un percorso scolastico ed educativo completo costituito da:

- Scuola Primaria;
- Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Scuola Secondaria di Secondo Grado articolata in diversi indirizzi di liceo: Liceo Classico Europeo (LCE); Liceo Scientifico Internazionale (LSI); Liceo delle Scienze Umane (LSU); Liceo Coreutico (LCO);
- Attività di Convitto e Semiconvitto.

PRINCIPI GENERALI FONDAMENTALI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Il presente Regolamento integra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto e persegue l'obiettivo di garantire il godimento legittimo dei diritti e l'adempimento corretto dei doveri a tutte le componenti scolastiche.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nella valorizzazione delle peculiarità ideologiche, sociali e culturali di ciascuno; promuove negli studenti la coscienza civica per prepararli ad affrontare le responsabilità connesse con l'impegno sia nel campo del lavoro che della vita sociale. Il reciproco rispetto è necessario per assicurare il fondamentale diritto di ogni studente di poter apprendere nelle migliori condizioni ed esige, da parte di tutti, in ogni momento dell'attività scolastica (lezioni, intervalli, assemblee di classe e d'istituto, attività didattiche, extra-scolastiche e sportive, viaggi d'istruzione, scambi, riunioni, ecc.), comportamenti seri, corretti, rispettosi e responsabili, che siano coerenti con i principi indicati nelle norme del presente Regolamento.

I progetti didattici e l'azione educativa dell'Istituto si fondano pertanto sulla qualità delle relazioni tra docenti e studenti, allo scopo di promuovere l'armonico sviluppo della personalità dei giovani, attraverso l'educazione alla consapevolezza, la valorizzazione dell'identità personale, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuali in modo da perseguire il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

L'istituzione scolastica promuove e valorizza la solidarietà come principio di alto significato sociale e valoriale.

TITOLO I - GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 Modalità di comunicazione con allievi e genitori

Le comunicazioni ufficiali con alunni e genitori avvengono, oltre che con il registro elettronico e in via residuale con il libretto personale (scuola Primaria e



Secondaria di I grado), con comunicazioni scritte e con incontri appositamente convocati dal Dirigente scolastico.

L'Istituto si riserva la possibilità di trasmettere notizie riservate o di altro tipo tramite lettera o mail oppure tramite comunicazione telefonica.

Art. 2 Assemblee studentesche

Con cadenza mensile (ad eccezione del mese iniziale e finale del calendario scolastico) e su richiesta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno le assemblee studentesche (d'istituto e di classe).

Devono svolgersi in giorni diversi della settimana ed in ore diverse del giorno in base al principio di rotazione.

Il *Comitato studentesco* provvederà all'inizio dell'anno scolastico a formulare, in collaborazione con il *Dirigente scolastico* o con un suo collaboratore, il calendario delle assemblee d'istituto, consentendo così alla scuola di poter programmare, senza inopportune e problematiche sovrapposizioni, tutte le altre attività.

Art. 3 Assemblea di istituto

L'Assemblea d'istituto può essere convocata su richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti del Comitato studentesco.

L'autorizzazione al suo svolgimento viene concessa dal *Dirigente scolastico*, il quale si preoccuperà di verificare che, per i dibattiti volti all'approfondimento di problematiche sociali e politiche, sia garantita nella fase organizzativa la ricerca di un effettivo pluralismo di voci.

La convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico – con le relative firme di chi ne fa richiesta – **con un preavviso non inferiore ai 15 giorni**.

Il Comitato studentesco coadiuvato, se necessario, da un delegato del Dirigente scolastico, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Le Assemblee di Istituto si terranno **in via prioritaria negli spazi della scuola**: si provvederà, se possibile, al reperimento di spazi con capienza maggiore solo in virtù dell'intervento di esperti esterni che richiedano una partecipazione plenaria degli studenti o qualora si ravvisi la necessità di utilizzare degli impianti sportivi adeguati.

Gli studenti assenti all'assemblea d'istituto dovranno provvedere a giustificare l'assenza secondo le modalità in uso per le normali assenze.

La sorveglianza all'interno dei locali prescelti per l'assemblea verrà garantita dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico in base al loro orario di servizio.

Le assemblee d'istituto possono prevedere la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scolastici, artistici e scientifici indicati dagli studenti o da docenti. Tale partecipazione deve essere concordata con il *Dirigente scolastico* ed ovviamente la richiesta deve essere fatta con congruo anticipo.



Le assemblee possono dare luogo ad attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo, laboratori, mostre, attività ricreative, iniziative di solidarietà, spettacoli teatrali o cinematografici e Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).

Art. 4 Assemblea di classe

Gli alunni sono tenuti a presentare al coordinatore di sede la richiesta di assemblea di classe **con almeno cinque giorni di anticipo**, includendo le firme per presa visione degli insegnanti coinvolti, la data, l'orario di convocazione e l'ordine del giorno. L'autorizzazione verrà riportata sul registro elettronico dal coordinatore.

Gli insegnanti in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea rimarranno in classe in quanto tenuti a vigilare che i lavori si svolgano ordinatamente ed in maniera conforme alle finalità per cui l'assemblea è stata richiesta; se ciò non si verifica, l'assemblea deve essere sospesa. Della decisione di sospendere l'assemblea deve essere presa nota sul registro elettronico, come fattore di demerito.

L'assemblea è presieduta a turno da uno dei due rappresentanti di classe; il secondo svolgerà le funzioni di segretario e avrà il compito di redigere il verbale da depositarsi **nel termine dei cinque giorni** successivi allo svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea di classe è concessa previa redazione e presentazione al *Dirigente scolastico* del verbale dell'assemblea precedente, una copia del quale verrà consegnata al coordinatore di classe.

Il presidente dell'assemblea ha il dovere di coordinare gli interventi e di richiamare all'ordine coloro che non rispettano il regolare svolgimento della seduta, garantendo a tutti la possibilità di intervenire nel dibattito.

Art. 5 Assemblee dei genitori

Per lo svolgimento delle assemblee dei genitori, modalità e termini sono quelli stabiliti dall'art. 15 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 6 Organi dell'Istituto.

Sono organi dell'Istituto: il *Dirigente scolastico*, il *Commissario Straordinario*, il *Consiglio di Amministrazione*, il *Collegio dei docenti*, i *Consigli di classe*, i *Consigli di interclasse*, il *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti*, la *Commissione disciplinare per il Convitto*, l'*Organo di garanzia*.



Art. 7 Commissario straordinario.

In attesa delle istruzioni da parte del MIUR in merito alla corretta ripartizione tra le diverse scuole annesse all'Educandato dei seggi delle diverse componenti per il Consiglio d'Istituto, viene nominato dal competente Ambito Scolastico Territoriale, su segnalazione del Dirigente, il Commissario Straordinario, che ha le competenze in materia amministrativo-finanziaria spettanti al Consiglio d'Istituto, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattico-organizzativa (art. 9 del D.l. 28.05.1975 - Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, "Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici")

Art. 8 Consiglio di Amministrazione.

Come disposto dal R.D. 2392/1929 ("Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile") gli Educandati dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione e prevedono la presenza per statuto di un Consiglio di Amministrazione di nomina ministeriale.

Il Consiglio di Amministrazione, di durata triennale, è formato da un Presidente, due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale e un rappresentante dell'Amministrazione Comunale oltre che dai membri di diritto che sono il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto; esso delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e le convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del Convitto e delle Scuole ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.

Art. 9 Collegio dei Docenti

E' composto dal Dirigente Scolastico e dai Docenti.

Le attribuzioni del *Collegio dei docenti* sono regolate dall'art. 7 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Il *Collegio dei docenti* è convocato dal Dirigente scolastico, che lo presiede; si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico stesso.

Il *Collegio* può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità.

L'ordine del giorno è determinato dal Dirigente scolastico. All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti dal presidente o da almeno il 10% dei docenti. Ciascun docente può chiedere che un argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione; la richiesta deve essere approvata dal *Collegio*.

La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno cinque giorni) rispetto al giorno dell'adunanza.

Possono formare oggetto di deliberazione soltanto gli argomenti



specificatamente contemplati nell'o.d.g. riportato nell'avviso di convocazione.

Il presidente garantisce il buon andamento dei lavori del *Collegio*, mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola, rispettando l'ordine nel quale sono state fatte le richieste d'intervento, regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. La deliberazione si intende approvata se hanno raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi con esclusione di quelli degli astenuti. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Su richiesta di almeno il 10% dei docenti si procede per appello nominale.

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

In sede di elezione di organi collegiali, nella scheda si potranno indicare preferenze nell'ordine di due terzi del numero dei componenti da eleggere. Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre docenti nominati dal presidente.

La seduta non può essere chiusa prima che il *Collegio* abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.

La riunione può essere aggiornata qualora sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione, su richiesta del 10% dei docenti presenti.

Il Collegio Docenti, per tutti gli argomenti che riguardano singoli ordini, potrà riunirsi in settori separati: Primaria, settore Secondaria di I grado, Licei.

Data la particolarità dell'Educandato, ad inizio e fine anno si prevedono incontri integrati con la partecipazione di tutti i docenti e di tutti gli educatori; in merito al semiconvitto ed al convitto sarà ugualmente possibile riunire il Collegio degli Educatori.

Art. 10 Consigli di classe.

Sono formati dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e dall'Educatore della classe, dai rappresentanti dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, dai rappresentanti degli allievi, ad eccezione degli scrutini, che prevedono la sola valutazione disciplinare.

Le attribuzioni dei *Consigli di classe* sono regolate dall'art. 5 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 11 Consigli di interclasse per la Scuola primaria

Sono formati dal Dirigente Scolastico e dai Docenti ed Educatori di tutte le classi e da un rappresentante dei genitori per ogni classe, ad eccezione degli scrutini, che prevedono la sola valutazione disciplinare.

Le attribuzioni dei *Consigli di interclasse* sono regolate dall'art. 5 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.



Art. 12 Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito da:

- tre docenti, di cui due scelti dal collegio docenti e uno nominato dal Commissario Straordinario;
- un rappresentante degli studenti e due dei genitori (uno per il primo ciclo d'istruzione ed uno per il secondo ciclo) scelti dal Commissario Straordinario;
- un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria.

Il comitato in composizione plenaria individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Art. 13 L'organo di garanzia.

L'organo di garanzia interno è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, un docente titolare e un docente supplente individuati dal Collegio e designati dal Commissario Straordinario; nel caso di ricorso avverso provvedimenti assunti dalla Commissione disciplinare per il Convitto la figura del docente sarà sostituita da un educatore titolare e un educatore supplente designati con le medesime modalità; un genitore titolare e un genitore supplente; uno studente titolare e uno supplente ovvero due genitori nel primo grado di istruzione, individuati tra quelli eletti con il maggior numero di voti nei Consigli di classe e di interclasse dell'Istituto.

Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007) ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti **entro quindici giorni dalla notifica**. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito.



Art. 14 Commissione disciplinare per il convitto.

E' presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dall'educatore referente per il convitto ed un educatore referente per il settore di appartenenza dell'allievo destinatario del provvedimento.

La sua funzione è irrogare le sanzioni ai convittori.

Art. 15 Organi dell'Istituto.

Sono altresì organi dell'Istituto: il *Comitato studentesco*, il *Comitato dei genitori*, la *Commissione mensa*.

Art. 16 Comitato studentesco.

E' l'organo di governo delle iniziative degli studenti ed è formato dai rappresentanti degli allievi di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado dell'Istituto e dai due rappresentanti d'Istituto alla Consulta Provinciale degli Studenti.

Art. 17 Comitato dei genitori.

E' l'organo di governo delle iniziative dei genitori ed è formato dai rappresentanti dei genitori delle classi di ogni ordine di scuola.

Art. 18 Commissione mensa.

E' composta da:

- un rappresentante dei genitori di alunni che utilizzano il servizio di refezione per ciascun ordine di scuola (primaria, secondaria di primo grado, Liceo Coreutico, Liceo Classico Europeo, Liceo delle Scienze Umane, Liceo scientifico internazionale), per un totale di 6 rappresentanti, di cui almeno uno/a il cui figlio/a sia convittore; qualora un ordine di scuola non esprima un rappresentante, questo potrà essere sostituito da un genitore di un altro ordine di scuola;
- tre studenti convittori della scuola secondaria di secondo grado;
- un educatore che utilizza il servizio di refezione, per ciascun ordine di scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), per un totale di 3 rappresentanti;
- un rappresentante dell'Educandato (dirigente scolastico o collaboratore del Dirigente scolastico delegato);
- il responsabile di cucina della Sede Centrale, o un suo delegato.

Ha il compito di:

- monitorare la qualità del servizio erogato in mensa e promuovere azioni migliorative;
- facilitare la comunicazione fra le istituzioni e gli utenti al fine di garantire la trasparenza del servizio di refezione;



- farsi portavoce delle segnalazioni pervenute dall'utenza, cui potranno essere inviati questionari sul gradimento del servizio;
- proporre collaborazioni tra l'utenza, l'amministrazione ed i servizi dell'azienda sanitaria per proporre programmi e attività in tema di educazione alimentare e promozione della salute di alunni, genitori, personale scolastico e comunità.

Art. 19 Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali

Per la validità delle sedute degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente. La possibilità di astensione è esclusa in tutti i casi in cui sia previsto il funzionamento dell'organo come perfetto, cioè con la totalità dei suoi membri (per es. *Consigli di classe* riservati ai docenti per gli scrutini, *Comitato di valutazione dei docenti*, *Commissione Disciplinare per il Convitto*, *Organo di garanzia*); in questo caso è sempre prevista la sostituzione di eventuali assenti con membri supplenti.

Le mozioni sull'ordine dei lavori e/o eventuali integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere messe ai voti con precedenza e, se riguardanti il termine della discussione, chiuderanno la stessa se approvate a maggioranza.

Chiusa la discussione si procederà alla votazione palese, salvo che si tratti di votazioni riguardanti persone, che dovranno essere effettuate con votazione segreta; in tal caso il presidente nomina due scrutatori.

L'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali è di regola definito dal presidente.

Il presidente è tenuto a porre all'o.d.g. argomenti rientranti nelle funzioni dell'organo collegiale per i quali venga presentata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o da tutti i rappresentanti della stessa componente nell'organo collegiale stesso, nel caso di organi collegiali in cui siano rappresentate componenti diverse.

Per ogni seduta dovrà essere redatto verbale, che acquista piena validità giuridica una volta sottoscritto dal segretario e dal presidente; esso va sottoposto a ratifica nella successiva seduta dell'organo collegiale. Le rettifiche apportate al verbale devono essere distintamente verbalizzate nella seduta che le approva.

La competenza dell'impostazione del verbale e la responsabilità della sua completezza ed efficacia sono del presidente; il segretario sottoscrivendolo si assume esclusivamente la responsabilità di attestare la veridicità di quanto verbalizzato.

Il verbale dovrà contenere il sunto della discussione e dei singoli interventi oltre alle delibere approvate; il verbale, predisposto dal segretario secondo le indicazioni di massima del presidente.

Viene letto e approvato nella seduta successiva e reca in calce le firme del Presidente e del Segretario. Potrà essere spedito con la convocazione per una



lettura preventiva.

La parte deliberativa deve essere seguita dall'esito delle votazioni. Va sempre riportato il nominativo di chi esprime voto contrario per l'identificazione delle responsabilità amministrative individuali.

I membri dell'organo collegiale che intendessero far risultare a verbale dichiarazioni, le dovranno presentare in forma scritta al presidente. È consentito ad ogni membro, col consenso dell'organo collegiale, di far rettificare eventuali risultanze che non riportassero in modo completo il pensiero espresso, presentando tali richieste in forma scritta; le rettifiche apportate al verbale devono essere distintamente verbalizzate nella seduta che le approva.

Come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, le deliberazioni degli organi collegiali, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Gli organi collegiali vengono convocati dal presidente, con avviso nel quale siano indicati gli argomenti da trattare e, di norma, la presumibile durata della seduta, da far pervenire a tutti i membri almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione; per le riunioni straordinarie degli organi collegiali, il termine può essere più breve in casi di eccezionale urgenza e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi.

Il presidente è tenuto alla convocazione straordinaria dell'organo collegiale entro 10 (dieci) giorni, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, o di tutti i rappresentanti della stessa componente nell'organo collegiale stesso, nel caso di organi collegiali in cui siano rappresentate componenti diverse.

L'ordine del giorno dovrà elencare gli argomenti da trattare.

Sugli argomenti all'ordine del giorno tutte le componenti della scuola hanno il diritto di far pervenire, per iscritto, proposte e pareri, che l'organo collegiale ha l'obbligo di assumere agli atti.

Le assenze dalle sedute degli organi collegiali dovute a cause di forza maggiore si giustificano presso il presidente dell'organo.

Per gli incarichi elettivi l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'organo collegiale comporta la decadenza della carica e la surroga con altro membro, come prevede l'art. 38 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. La decadenza è deliberata dall'organo stesso.

Il presidente, dopo la seconda assenza ingiustificata, preavvisa l'assente del procedimento di decadenza da avviare in caso di prosecuzione dell'assenza.

Le dimissioni dagli incarichi elettivi negli organi collegiali diventano effettive solo dopo la loro accettazione da parte dell'organo stesso.